STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "THE VAD VUC"

Approvato giovedì 29.05.2014

Mr. Seera Freelskuesfuh

1

I. Nome, Sede e Forma giuridica

Art. 1

Sotto la denominazione "The Vad Vuc" è costituita un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sua sede si trova a Coldrerio in Via San Gottardo 49a.

II. Scopo

Art. 2

L'associazione persegue lo scopo di riunire i soci per suonare assieme e per esprimere comunemente la propria passione musicale, creando canzoni e musiche proprie. In particolare essa si prefigge lo scopo di diffondere la propria musica e le proprie canzoni tramite concerti e produzione di supporti musicali quali CD, Video, DVD.

III. Membri

Art. 3

Possono divenire membri dell'Associazione le persone fisiche, che direttamente possono concorrere allo scopo dell'Associazione.

La strumentazione e il numero dei membri è da commisurare alle necessità artistiche dell'Associazione, determinate secondo libero discernimento dall'Assemblea Generale.

Art. 4

L'acquisizione della qualità di membro deve essere ratificata al minimo dai 3/4 dei membri dell'Assemblea Generale. Per tale delibera la presenza di tutti i membri dell'Assemblea Generale è obbligatoria.

L'Assemblea Generale ha inoltre la competenza di privare della qualità di membro chiunque causi o abbia causato pregiudizio all'Associazione, che non ne rispetti o non ne abbia rispettato lo statuto o che in qualche modo impedisca o renda difficoltoso il perseguimento dello scopo. Tale decisione può avvenire senza fornire una motivazione al diretto interessato.

Ogni membro può uscire dall'Associazione con un preavviso di tre mesi, qualora esistano contratti che obbligano l'Associazione ad esibizioni.

Egli può invece uscire dall'Associazione senza alcun preavviso, qualora essa non sia obbligata nei mesi seguenti l'uscita del membro.

Tidlester Aluty

IV. Organi

Art. 5

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato Direttore

a) L'Assemblea Generale

<u>Art. 6</u>

L'Assemblea generale è composta da tutti i membri ed è il massimo organo dell'Associazione.

Essa può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura in cui la competenza non è delegata dagli statuti medesimi al Comitato Direttore.

Restano riservate alla competenza dell'Assemblea Generale:

- 1. la modifica degli statuti;
- 2. la nomina e la revoca del comitato direttore;
- 3. la nomina dell'Organo di revisione e la sua revoca;
- 4. l'accettazione del rapporto sull'attività dell'Associazione e sui conti;
- 5. lo scioglimento dell'Associazione;
- 6. la ratifica della qualità di membro giusta l'art. 4 del presente statuto su proposta del Comitato Direttore:
- 7. di deliberare e di agire in tutte le questioni che gli statuti le attribuiscono espressamente;

Art. 7

All'Assemblea Generale ad ogni membro compete un voto.

L'Assemblea Generale può deliberare solo alla presenza di 1/2 dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea Generale esplicano validi effetti solo se contemporaneamente sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato solo se deciso dai 3/4 dei membri iscritti, l'acquisizione di un membro solo se ratificata dai 3/4 del totale dei membri.

Il voto per procura non è valido.

Art. 8

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata una volta all'anno.

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando l'Assemblea stessa

o il Comitato Direttore lo decidano.

Fide Blees With MAN

Essa può pure essere convocata quando almeno 1/5 dei membri iscritti ne facciano richiesta motivata.

Art. 9

Il Comitato Direttore convoca con preavviso di almeno 3 settimane l'Assemblea Generale, ponendo parimenti per iscritto ciascun membro a conoscenza dell'ordine del giorno.

b) Il Comitato Direttore

Art. 10

Il Comitato Direttore dirige l'Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza dell'Assemblea Generale non è riservata ed in tutte quelle che quest'ultima ha delegato al Comitato Direttore

Esso rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi.

Rientrano nelle competenze del Comitato Direttore:

- 1. operare e decidere su tutte le questioni che gli statuti gli attribuiscono espressamente;
- 2. condurre e supervisionare l'attività dell'Associazione, in particolare la scelta dei collaboratori:
- 3. dare mandato di rappresentare l'Associazione ai membri dello stesso;
- 4. decidere sulle spese correnti;
- 5. proporre l'approvazione di nuovi membri all'Assemblea;
- 6. tenere la contabilità ai sensi degli art. 957 ss Codice delle Obbligazioni.

Art. 11

Il Comitato Direttore si compone di un numero di almeno 3 membri, il cui mandato può essere rinnovato ogni anno in occasione dell'Assemblea Generale.

Tutti i membri dell'Associazione possono divenire membri del Comitato Direttore.

Esso si organizza autonomamente, ma è comunque tenuto ad avvalersi di un presidente, un segretario e un cassiere, la cui nomina è ratificata dall'Assemblea Generale.

Esso può deliberare solo alla presenza della metà dei suoi membri. In caso di parità il presidente decide.

4

Per obbligare validamente l'Associazione sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Comitato.

Art. 12

Il Presidente convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività dell'Associazione.

Il Segretario tiene la corrispondenza, redige il verbale ed è responsabile dell'archivio.

Il Cassiere amministra il patrimonio sociale, tiene la contabilità. Esso è tenuto, alla fine dell'anno civile, a chiudere i conti e a presentare una relazione.

Ogni membro del Comitato è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e ad istruirlo diligentemente.

V. Patrimonio

Art. 13

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai ricavi delle manifestazioni varie, dalla vendita di oggetti e prodotti inerenti l'attività dell'Associazione, da eventuali offerte e donazioni da parte di terzi e da tutti i beni immobiliari e mobiliari acquistati con i ricavi dell'Associazione.

VI. Disposizioni finali

Art. 14

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 15

Le proposte di revisione degli statuti devono essere inviate per iscritto al Comitato. Tali proposte vengono accettate se giungono almeno due settimane prima dell'Assemblea ordinaria.

Art. 16.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Generale indetta esclusivamente a tale scopo ed alla quale devono partecipare tutti i membri.

Lo scioglimento è decretato se accettato da almeno i 3/4 dei membri.

Telekus Aph Mmhi

Se all'Assemblea non presenziano tutti i membri si procederà alla convocazione di una seconda assemblea straordinaria che deciderà a maggioranza dei 3/4 dei membri presenti, qualunque sia il loro numero.

Dopo lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà suddiviso egualmente o secondo delibera dell'Assemblea Generale ai membri della stessa.

Art. 17

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dell'Associazione "The Vad Vuc" in data 29.05.2014 riunitasi presso la sede dell'Associazione.

I membri:

Bosshard Davide

Brega Riccardo

Carobbio Michele

Cereghetti Sebastian

Esteves Pinto Fidel

Ferrari Giacomo

Storari Michelangelo